



**STUDIO PIRINU**  
Consulenti del Lavoro

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [studiopirinu@tin.it](mailto:studiopirinu@tin.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

***Ai Sig.ri Clienti dello Studio***

**Le informative per l'azienda**

---

Le news di luglio	pag. 2
Convertito in Legge il D.L. Riaperture	pag. 8
Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni Anf	pag. 9
Contributi per emersione	pag. 11
Contributi su periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute domestici	pag. 16
Apprendistato per assistenti di studio odontoiatrico	pag. 18
Addizionali Irpef e sospensione Decreto Cura Italia	pag. 19
Chiarimenti su redazione Quadro C, Modelli 730/2021 e Redditi/2021	pag. 20
Contratto a termine: chiarimenti sulla deroga assistita presso l'ITL	pag. 22
Nuove indicazioni su scadenze relative al modello 730	pag. 23
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali	pag. 25
Sospensione attività di riscossione	pag. 29
Rientrano nella base di computo disabili i lavoratori in <i>smart working</i>	pag. 31
Piano di <i>welfare</i> aziendale e rimborso strumenti per svolgimento lezioni in Dad	pag. 32
Impatti sul reddito d'impresa del rimborso spese del lavoro agile	pag. 33
Minimi imponibili Inail 2021	pag. 34
<i>Part-time</i> verticali e inclusione dei periodi non lavorati ai fini pensionistici: nuovi chiarimenti Inps	pag. 36

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **In G.U. la conversione in Legge del Decreto Riaperture**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 146 del 21 giugno 2021 la L. 87 del 17 giugno 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in vigore dal 22 giugno 2021.

Vengono abrogati i D.L. 56/2021 e 65/2021, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

(L. 17/6/2021, n. 87, G.U. 21/6/2021, n. 146)

#### **Lavanderie industriali: fissato il costo medio orario del lavoro**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 38 del 16 giugno 2021, ha fissato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, con decorrenza dai mesi:

- di marzo 2021, marzo 2022, agosto 2022, gennaio 2023 per gli operai e per gli impiegati del settore sanitario;
- di settembre 2021, marzo 2022, agosto 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023 per gli operai e gli impiegati del settore turismo.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 16/6/2021, n. 38)

#### **Installazione, manutenzione e gestione impianti: costo medio orario del lavoro da giugno 2021**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 37 del 16 giugno 2021, ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dal mese di giugno 2020.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 16/6/2021, n. 37)

#### **Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato**

L'Inps, con circolare n. 87 del 18 giugno 2021, ha offerto le indicazioni di carattere normativo, operativo e contabile in merito allo sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, per gli anni 2020 e 2021, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, previsto dalla L. 160/2019.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l'aliquota contributiva del 10%.

La circolare, inoltre, fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

(Inps, circolare, 18/6/2021, n. 87)

#### **Agricoli: retribuzioni medie giornaliere ai fini previdenziali per l'anno 2021**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province. Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per

l'anno 2021, è determinato nella misura di 59,66 euro. Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'Ago per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella allegata al D.D. per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 10/6/2021)

#### **Manuale classificazione datori di lavoro: aggiornamento codici ATECO**

L'Inps, con messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021, ha integrato il Manuale di classificazione dei datori di lavoro con le nuove attività economiche classificate dall'Istituto di statistica (coltivazione idroponica e acquaponica). Il Manuale, inoltre, recepisce le disposizioni amministrative emanate dall'Istituto in materia di inquadramento dopo il mese di gennaio 2017 (paragrafi 3 e seguenti del messaggio).

(Inps, messaggio, 7/6/2021, n. 2185)

#### **Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta**

È stato pubblicato nella G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 il D.L. 77 del 31 maggio 2021, c.d. Decreto Semplificazioni, che prevede, tra le altre misure:

- inserimento al lavoro di donne e giovani: le aziende sopra i 15 dipendenti che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complementare e risultano affidatarie di contratti hanno l'obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in relazione all'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali; in caso di inosservanza è prevista l'applicazione di penali e il divieto di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Le stazioni appaltanti sono tenute a introdurre nel bando di gara l'obbligo del partecipante di destinare a giovani e donne una quota delle assunzioni essenziali per eseguire il contratto;
- subappalto: dal 1° giugno al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo globale del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1° novembre 2021 sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, tuttavia le stazioni appaltanti designeranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità.

(D.L. 31/5/2021, n. 77, G.U. 31/5/2021, n. 129)

## **IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI**

#### **Somministrazione vaccini anti COVID nelle farmacie: classificazione attività e denuncia di variazione**

L'Inail, con istruzione operativa n. 7665 del 15 giugno 2021, ha ricordato che nella Gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110, relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. L'erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, prevista in via sperimentale per il 2021 dalla Legge di Bilancio 2021, o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla voce 2110, ma riconducibile alla voce 0311. Pertanto, tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della Gestione Terziario.

Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) con l'apposito servizio on line entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 2021. La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell'inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall'Inps), a classificare l'attività come indicato nell'istruzione operativa in commento e a emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell'integrazione del premio di rata anticipata per l'anno in corso.

(Inail, istruzione operativa, 15/6/2021, n. 7665)

#### **Riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività: invio domanda tramite Pec**

L'Inail, con istruzione operativa n. 7640 del 14 giugno 2021, ha comunicato che il servizio on line OT20 per la richiesta di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività risulta temporaneamente non disponibile. Pertanto, la domanda di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, L. 147/2013, può essere presentata, fino a nuova comunicazione, tramite Pec alla sede Inail competente, inviando il modulo "Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività (art. 1, comma 128, legge 147/2013). Mod. OT 20", pubblicato nella sezione Moduli e modelli del portale.

Resta ferma la modalità di presentazione della domanda tramite l'apposito servizio on line "Modulo riduzione agricoltori legge 147/2013 primo biennio" per la riduzione dei contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall'Inps.

(Inail, istruzione operativa, 14/6/2021, n. 7640)

#### **Esonero filiere agricole, pesca e acquacoltura: scadenze versamenti**

L'Inps, con messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021, è intervenuto in merito all'esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in relazione al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, come previsto dal D.L. 137/2020. Considerato che il riconoscimento dell'esonero, anche ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"), ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione, le scadenze dei versamenti dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.

Il differimento riguarda tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all'esonero. Con successivo messaggio l'Istituto comunicherà la disponibilità della domanda.

(Inps, messaggio, 11/6/2021, n. 2263)

#### **Contributi artigiani e commercianti: differimento al 20 agosto**

L'Inps, con circolare n. 85 del 10 giugno 2021, ha offerto indicazioni in ordine al differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, previsto dall'articolo 47, D.L. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123/2021.

La circolare fa seguito al messaggio n. 1911/2021, con cui è stato disposto in via amministrativa,

previo nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. Pertanto, alla luce dell'articolo 47, D.L. 73/2021, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

(Inps, circolare, 10/6/2021, n. 85)

**Partecipazioni a Srl da parte di artigiani e commercianti: utili esclusi da base imponibile contributiva**

L'Inps, con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha espresso un significativo cambio di orientamento, comunicando che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali da parte di iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, D.L. 384/1992, e, pertanto, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva.

La circolare recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 7476/2020, che ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

L'Istituto precisa che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell'Istituto, e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno d'imposta 2020.

(Inps, circolare, 10/6/2021, n. 84)

**Aziende private del gas: versamento del contributo straordinario**

L'Inps, con circolare n. 82 dell'8 giugno 2021, ha comunicato i criteri per la ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas, sulla base del D.I. 5 aprile 2017.

(Inps, circolare, 8/6/2021, n. 82)

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

**D.L. Sostegni: differimento termini decadenziali dei trattamenti connessi all'emergenza COVID-19**

L'Inps, con messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. Sostegni, alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha illustrato gli indirizzi che attengono al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha fornito le relative istruzioni operative. Inoltre, ha offerto indicazioni in ordine alla portata della previsione di cui all'articolo 7, D.L. 79/2021, relativa al finanziamento degli ammortizzatori sociali.

L'articolo 8, comma 3-bis, D.L. 41/2021, ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 (Cigo, Cigd, assegno

ordinario, Fondi di solidarietà bilaterali, Fis, Cisoa) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Poiché le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, D.L. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l'invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva comunicazione.

(Inps, messaggio, 16/6/2021, n. 2310)

#### **Indennità *una tantum* e sospensione meccanismo riduzione NASpl ex D.L. 73/2021: prime indicazioni**

L'Inps, con messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, ha offerto indicazioni in merito alle indennità COVID-19 previste per alcune categorie di lavoratori, tra cui pescatori autonomi e operai agricoli, e sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell'indennità NASpl di cui all'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015, come previsto dal D.L. Sostegni-bis.

L'Istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l'adeguamento delle procedure informatiche.

(Inps, messaggio, 16/6/2021, n. 2309)

#### **Autorizzazioni Cig: garantita la copertura**

L'Inps, con comunicato stampa del 7 giugno 2021, ha comunicato di aver definito tecnicamente col Mef la norma approvata in Consiglio dei Ministri il 5 giugno 2021, che consente all'Istituto di autorizzare ulteriore Cig COVID nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico. Attraverso l'utilizzo di risparmi da D.L. 137/2020 e la rimodulazione di

alcune voci di spesa relative alle integrazioni salariali è stata garantita la copertura da 7,3 a 8 miliardi: pertanto, l'Inps potrà prendere in considerazione le domande di Cig tenendo conto del tiraggio della spesa sull'autorizzato 2020 e riprendere il processo di autorizzazione, sospeso solo per alcuni giorni per superare i vincoli di Legge.

(Inps, comunicato stampa, 7/6/2021)

**Fondo nuove competenze: nuova sezione di *Faq* dedicata alla richiesta del saldo**

L'Anpal, in data 1° giugno 2021, ha reso disponibile *on line* la nuova sezione delle *Faq* relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze.

(Anpal, *Faq*, 1/6/2021)

**Cigd COVID per le aziende agricole: modalità di pagamento della prestazione**

L'Inps, con messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021, ha fornito chiarimenti relativi all'accesso ai trattamenti di Cigd COVID-19. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 8, comma 6, D.L. 41/2021, ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica, compresi quelli relativi alla Cigd, indipendentemente dalla causale richiesta.

Considerata l'eccezionalità di tale misura emergenziale, introdotta a beneficio della categoria di lavoratori del settore agricolo che non hanno diritto alla Cisoa, a parziale integrazione di quanto previsto nella circolare Inps n. 72/2021, l'Istituto precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l'integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio. Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

(Inps, messaggio, 4/6/2021, n. 2177)



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. RIAPERTURE

È stata pubblicata in G.U. la Legge 17 giugno 2021, n. 87, titulata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", che abroga il D.L. 56/2021, intervenuto sulla disciplina dello *smart working* nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

È prevista un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello *smart working*, di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020.

Fino al 31 luglio 2021, inoltre, permane in capo ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori "fragili", maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio, ma per tali lavoratori, dal 1° luglio 2021, l'assenza non sarà più equiparabile al ricovero ospedaliero.

Confermata anche la proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati.

Dal 1° luglio 2021, nelle c.d. zone gialle, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in funzione del contenimento epidemiologico.

Inoltre: possono essere tenuti congressi e convegni; è ammesso il pubblico al chiuso per eventi e competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, nel rispetto di alcune condizioni (preassegnazione dei posti a sedere, distanza interpersonale di 1 metro, 25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso); si riaprono le piscine al chiuso, i centri benessere e i centri termali; nei centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore possono essere svolte le attività; è prevista la ripresa delle attività nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e nei casinò.

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane, invece, limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio).

Infine, è stata differita al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E MAGGIORAZIONI ANF

#### Assegno temporaneo

Entra in vigore dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'assegno temporaneo per figli minori, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell'assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022. L'accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell'assegno nucleo familiare e con Isee inferiore a 50.000 euro annui. Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. n. 159/2013, secondo la tabella di cui all'articolo 2, D.L. 79/2021.

L'importo mensile dell'assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

In attesa di apposita circolare, con il messaggio n. 2371/2021 l'Inps ha offerto le prime indicazioni sull'attuazione della misura introdotta dal D.L. 79/2021. La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns);
  - *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
-

- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile *on-line* la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Nelle more dell'attuazione della L. 46/2021, sono, inoltre, compatibili con l'assegno temporaneo le seguenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir;
- assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l'Anf, per il quale sono confermate le disposizioni vigenti.

L'erogazione avviene mediante accredito su Iban del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante.

### **Maggiorazioni Anf**

Inoltre, il D.L. 79/2021, all'articolo 5, riconosce agli aventi diritto all'Anf che dovranno attendere per poter godere dell'assegno universale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di: 37,50 euro, per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli; 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

Con il messaggio n. 2331/2021 l'Inps ha diffuso le tabelle relative al consueto adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Anf alle diverse tipologie di nuclei. Le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5, D.L. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall'Inps comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali. Ulteriori indicazioni operative in riferimento alle maggiorazioni saranno poi oggetto di apposita circolare. L'Inps ha anche dato il via libera all'inoltro, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, della domanda telematica di Anf per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CONTRIBUTI PER EMERSIONE

L'articolo 103, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Ue ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell'Ue o extracomunitari.

I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare l'istanza di emersione a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.

Con la circolare n. 4623/2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione dell'istanza per i datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfettario di 500 euro, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l'istanza all'Inps e intendono completare la procedura di regolarizzazione. I datori di lavoro interessati potevano accedere dal 25 novembre 2020 all'8 gennaio 2021 al sistema di inoltro telematico delle istanze.

L'ambito di applicazione della norma è circoscritto ai soli datori di lavoro la cui attività rientra tra quelle identificate con un codice ATECO presente all'interno della tabella di cui all'allegato 1, D.L. 27 maggio 2020, e l'istanza può avere ad oggetto:

- la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale;
- oppure la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani e comunitari, il rapporto di lavoro irregolare, oggetto dell'istanza, deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza. Si considera, comunque, validamente inoltrata l'istanza di emersione di un rapporto di lavoro, iniziato antecedentemente al 19 maggio 2020 e protrattosi sino alla data di presentazione della prima istanza, successivamente corretta perché contenente errori materiali.

I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare istanza di regolarizzazione per l'emersione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale secondo la disciplina contrattuale, fermo restando che, per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.

---

In relazione a quanto in premessa, l'Inps, con circolare n. 79/2021, fornisce specifiche indicazioni circa il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

### **Il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale**

Nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima dell'istanza di regolarizzazione, l'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, D.L. 34/2020, prevede che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:

- 300 euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156 euro per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- 156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il contributo forfettario è riscosso dall'Agenzia delle entrate.

Per le istanze presentate allo Sportello unico per l'immigrazione (SUI), riferite a rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, qualora l'istanza abbia avuto ad oggetto l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, il versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Per le domande presentate all'Inps, riferite ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell'Unione Europea, il versamento doveva essere effettuato entro 10 giorni dal 28 maggio 2021.

In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.

Il versamento dei contributi forfettari deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58/E/2020:

- “CFZP”, denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020”;
- “CFAS”, denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”;
- “CFLD”, denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”.

Si segnala la necessità di indicare nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore.

### **Le somme versate a titolo contributivo**

L'articolo 103, comma 7, D.L. 34/2020, prevede che il contributo in argomento sia versato “*per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale*”. In proposito, l'articolo 1,

---

comma 4, D.M. 7 luglio 2020, dispone che l'Agenzia delle entrate, deputata alla riscossione del contributo, provveda a riversare lo stesso:

- per 1/3 all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
- per 1/3 all'Inps, a titolo contributivo;
- per 1/3 all'Inps, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Considerato che una quota del contributo forfettario è a titolo contributivo, la contribuzione forfettaria può essere versata esclusivamente con riferimento ai periodi che si collocano entro il quinquennio rispetto alla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale.

#### **Le istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari**

Il periodo per il quale è dovuto il contributo forfettario è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare - come dichiarata nell'istanza di emersione - e la data della stessa istanza.

Si evidenzia che il contributo forfettario è dovuto anche nelle ipotesi di istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa.

Con il versamento del contributo forfettario in argomento, dovuto per ciascun mese o frazione di mese, il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione; per il suddetto periodo i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.

Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

Per i datori di lavoro che, in seguito alla riapertura dei termini prevista con la circolare n. 4623/2020 del Ministero dell'interno, si avvarranno della possibilità di presentare l'istanza di emersione, il contributo forfettario è dovuto fino alla data del 15 agosto 2020. Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo al 15 agosto 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

Si evidenzia che il contributo forfettario non è dovuto per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla presentazione delle istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato, in attesa della definizione della procedura finalizzata alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

#### **Le istanze di emersione dei lavoratori italiani e comunitari**

Gli obblighi contributivi del datore di lavoro - che ha inoltrato istanza di emersione avente ad oggetto rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani e comunitari - afferenti al periodo di lavoro compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e il 18 maggio 2020 sono assolti con il versamento dell'importo del contributo forfettario.

Per il suddetto periodo, quindi, i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva

---

che normalmente è a carico del lavoratore, in quanto il contributo forfettario in argomento copre interamente anche tale quota di contributi.

Per i periodi di lavoro decorrenti dal 19 maggio 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

### **Gli adempimenti informativi ai quali è tenuto il datore di lavoro per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario**

L'Inps, con circolare n. 101/2020, aveva già fornito le istruzioni per gli adempimenti informativi e contributivi - secondo le caratteristiche contributive di ogni datore di lavoro - cui sono tenuti i datori di lavoro per il versamento della contribuzione effettivamente dovuta.

Come sopra precisato, i suddetti obblighi contributivi decorrono:

- dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, qualora l'istanza abbia ad oggetto l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
- dal 16 agosto 2020, per le istanze presentate in seguito alla riapertura dei termini qualora l'istanza abbia ad oggetto l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
- dal 19 maggio 2020, per le istanze aventi ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o comunitari;
- dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso di istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

I datori di lavoro che hanno presentato più istanze di emersione afferenti a lavoratori non domestici (non deve trattarsi, quindi, di collaboratori domestici o badanti) devono chiedere l'apertura di una posizione contributiva dedicata agli operai agricoli o di un'apposita matricola aziendale per i lavoratori diversi dagli operai agricoli con data di inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell'istanza di emersione.

Al riguardo, si chiarisce che, qualora l'apertura della posizione contributiva o della matricola sia richiesta da un datore di lavoro che ha inoltrato più domande di emersione, di cui almeno una avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini italiani o comunitari, la posizione contributiva o la matricola, riferite, rispettivamente, agli operai agricoli o agli altri lavoratori, dovrà essere aperta con decorrenza dal 19 maggio 2020.

Si precisa che devono essere indicati nei flussi mensili dedicati all'emersione esclusivamente i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha presentato un'istanza ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020. Non devono essere indicati nei flussi di emersione i rapporti di lavoro instaurati con i cittadini extracomunitari dopo che questi abbiano presentato l'istanza di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 103, comma 2.

In particolare, il datore di lavoro può assumere un cittadino extracomunitario, che ha presentato richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, di cui all'articolo 103, comma 2, presentando la comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa, indicando nella tipologia del permesso di soggiorno "In attesa di permesso". In tali casi è sempre dovuta la contribuzione ordinaria dall'inizio del rapporto di lavoro, in quanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo forfettario.

---

### **Gli obblighi del datore di lavoro e la contribuzione al Fondo di Tesoreria**

Si precisa che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanze di emersione afferenti a operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati sono tenuti, tra gli altri, anche agli adempimenti previsti in materia di manifestazione della scelta del lavoratore di destinazione delle quote maturande di Tfr.

Quest'ultimo adempimento deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro o, nel caso di domanda di emersione avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere, entro 6 mesi dall'apertura della matricola.

Per i datori di lavoro per i quali sussista l'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria delle quote di Tfr si ricorda che dovranno essere versate le somme maturate in relazione ai periodi di retribuzione per i quali non è dovuto il contributo forfettario, a partire dalla data dalla quale decorre l'obbligo di versamento della contribuzione effettivamente dovuta.

Si precisa inoltre che, qualora il datore di lavoro risulti già titolare di altre posizioni contributive, ai fini della verifica del requisito dimensionale che determina la sussistenza dell'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, si dovranno conteggiare tutti i lavoratori in forza al codice fiscale del datore di lavoro, compresi i lavoratori oggetto dell'istanza di emersione.

Pertanto, se il rapporto di lavoro oggetto dell'istanza di emersione ha avuto avvio entro l'anno di inizio attività del datore di lavoro, l'eventuale raggiungimento del limite dimensionale – che comporta l'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria – in conseguenza del rapporto di lavoro emerso, determina l'obbligo del datore al versamento al suddetto Fondo delle quote di Tfr relative a tutti i dipendenti in forza (che non abbiano optato per la previdenza complementare), con decorrenza retroattiva dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ferma restando la diversa decorrenza sopra indicata per i lavoratori oggetto dell'istanza di emersione.

### **La contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell'istanza**

Il mancato versamento del contributo forfettario di 500 euro e del contributo previsto dal Decreto 7 luglio 2020 comportano l'inammissibilità dell'istanza e/o il mancato accoglimento.

Si rammenta, altresì, che non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice ATECO diverso da quelli contenuti nella tabella di cui al Decreto 27 maggio 2020, allegato 1.

Non risultano ammissibili le istanze che hanno ad oggetto la regolarizzazione di rapporti di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari il cui rapporto di lavoro non sussiste alla data di presentazione dell'istanza. Inoltre, non possono essere oggetto di dichiarazione di emersione i lavoratori già individuati come "lavoratori in nero" a seguito di accertamenti ispettivi o per i quali si sia già proceduto alla notifica di addebiti in data precedente al 1° giugno 2020, data a decorrere dalla quale il datore di lavoro poteva presentare l'istanza di emersione. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto delle domande il contributo forfettario non sarà restituito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

---



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: CONTRIBUTI SU PERIODI DI MANCATO PREAVVISO E/O FERIE NON GODUTE DOMESTICI**

Con il messaggio n. 2330/2021, l'Inps ha fornito chiarimenti sul pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici, ricordando che con il messaggio n. 13156/2013 è stata rilasciata, nell'ambito del "Portale dei Pagamenti", la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati, che tiene conto di una duplice data di cessazione dell'obbligo contributivo, la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa), la seconda è la data di fine dell'obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Quanto, invece, alle ferie non godute, occorre considerare il Ccnl, secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro. La natura di tale monetizzazione è retributiva, in base al principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un'erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro. Per tali ragioni, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell'ultimo periodo lavorato ai fini contributivi e il pagamento della relativa contribuzione previdenziale deve essere effettuato insieme all'ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo. Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

L'Istituto di previdenza fornisce anche apposito esempio di calcolo come segue:

- orario di lavoro 24 ore settimanali;
- anzianità di servizio di 2 anni;
- data fine rapporto 27 giugno 2020 senza preavviso (15 giorni di calendario);
- ferie non fruiti pari a 13 giorni.

Il datore di lavoro deve:

- comunicare la data di cessazione, attraverso il "Portale dei Pagamenti";
-

- indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le 3 settimane comprese dal 28 giugno al 12 luglio);
- generare 2 Avvisi di pagamento “pagoPA”, dei quali il primo per il secondo trimestre conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruita (312 ore lavorate + 52 ore retribuite per ferie per un totale di 364 ore), mentre il secondo per il pagamento delle 3 settimane di mancato preavviso pari a 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime 3 settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: APPRENDISTATO PER ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO**

L'INL, con nota n. 873/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante per l'assunzione di personale dotato di qualifica professionale abilitante.

Nello specifico, ci si riferisce all'assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, di un assistente di studio odontoiatrico (ASO) già abilitato ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018.

Com'è noto, la formazione di tale figura è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, oltre a una parte teorica, prevede un tirocinio presso gli studi odontoiatrici o altri servizi e strutture autorizzate, sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto. Tale percorso si conclude con lo svolgimento di un esame diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali richieste, con rilascio del relativo attestato di qualifica. Nulla viene stabilito in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un ASO già abilitato.

L'INL, sul punto, chiarisce che, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute in termini di durata e modalità di erogazione della formazione, non si ravvisano ragioni ostative alla possibilità di assunzione di un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni dell'ASO con contratto di apprendistato professionalizzante.

È, però, necessario che il piano formativo individuale, eventualmente ridotto, indichi appositi percorsi formativi coerenti con le esigenze dell'impresa e sviluppi competenze diverse e ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell'abilitazione riscontrabili nello svolgimento concreto delle attività.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ADDIZIONALI IRPEF E SOSPENSIONE DECRETO CURA ITALIA

Con il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) il Legislatore ha concesso, tra altre agevolazioni, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte operate dei sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Detta sospensione ha operato solo per determinate imprese ed enti, meglio esplicitati nel lungo elenco dettato dalla norma stessa, svolgenti attività che in quel periodo risultavano chiuse per pressanti esigenze sanitarie (ad esempio: imprese turistico-ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, servizi per l'infanzia, teatri, servizi di trasporto passeggeri, etc.).

Si è posto, adesso, il problema di chiarire se detta sospensione abbia operato, oltre che per le ordinarie ritenute Irpef, anche per le addizionali all'Irpef, comunale e regionale.

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 40/E/2021, ritiene che non risultino sospesi i versamenti di dette addizionali, ma solo i valori relativi alla ritenuta d'acconto Irpef.

Detta tesi si fonda su una distinzione, da 2 diverse norme, presente nel testo normativo del citato Decreto Cura Italia.

La norma riguardante quanto qui in esame (articolo 61) concedeva la sospensione per i *“termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020”*.

Il seguente articolo 62, legato, invece, alla generalità delle imprese e professionisti (salvo limite sul volume d'affari), ha riguardato, tra l'altro, la sospensione, tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, dei versamenti *“relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta”*.

Si nota, quindi, come il Legislatore abbia esplicitamente incluso in quest'ultima sospensione generalizzata anche le addizionali all'Irpef, non citandole, al contrario, in quella prevista tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 per determinati settori.

L'Agenzia rileva, pertanto, che *“la lettera della norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all'articolo 61”*.

Preso, però, atto della confusione normativa, nonché della situazione di difficoltà generalizzata vissuta in quei momenti, l'Agenzia dispone che non saranno dovuti sanzioni e interessi ove i contribuenti, a seguito della pubblicazione del chiarimento, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CHIARIMENTI SU REDAZIONE QUADRO C, MODELLI 730/2021 E REDDITI/2021

A seguito degli eventi accaduti nel corso del 2020, che hanno, tra l'altro, richiesto l'utilizzo di ammortizzatori sociali di vario tipo per moltissimi lavoratori, si è riscontrata la necessità, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi relativi a detta annualità (730/2021 e Redditi/2021), di chiarire la corretta esposizione, nel quadro C delle citate dichiarazioni, del numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente per i casi in cui l'Inps, o altri enti, abbiano erogato indennità o somme, quali, ad esempio, Cig e NASpl.

Si ricorda, infatti, che dal 1° luglio 2020 il precedente *bonus* Irpef (valido fino al 30 giugno 2020) è stato sostituito dal trattamento integrativo ovvero, per soggetti con maggior reddito, con l'ulteriore detrazione fiscale. Tali situazioni necessitano, quindi, una corretta esposizione in dichiarazione dei giorni che danno diritto alle detrazioni, al fine di giungere all'effettiva spettanza del *bonus* o del trattamento integrativo/ulteriore detrazione.

Per tale indicazione il modello di certificazione CU 2021 prevede, infatti, la distinta indicazione, per ciascuno dei 2 semestri 2020, del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 "primo semestre" e punto 14 "secondo semestre").

Secondo un datato precedente amministrativo, concernente le detrazioni e la Cisoa, è stata risolta una situazione operativa che riguardava la possibile corresponsione di somme in una certa annualità pur riguardanti periodi indennizzati relativi all'anno precedente. Fu, quindi, indicato che *"il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell'anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l'anno è bisestile)"*.

Mutuando oggi tale ragionamento di fondo, l'Agenzia delle entrate specifica, in relazione alle dichiarazioni 2021 per redditi 2020, che per il calcolo dei giorni che danno diritto al *bonus* Irpef, al trattamento integrativo o all'ulteriore detrazione, ove vi siano state indennità erogate direttamente dall'Inps o da altri enti nel corso dell'anno d'imposta 2020, possa tenersi conto anche di giornate relative all'anno precedente, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni.

Ne deriva che *"potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU Inps 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti"*.

L'Agenzia fa, inoltre, rilevare, in relazione alla CU, come la somma dei giorni indicati al punto 13 ("primo semestre") e al punto 14 ("secondo semestre") deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 ("giorni lavoro dipendente"), indicando in dichiarazione:

- un numero di giorni riferito al primo semestre (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l'anno solare), non superiore a 182 (qualora il

rapporto di lavoro sia inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29 febbraio 2020);

- un numero di giorni riferito al secondo semestre (1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020) non superiore a 184.

Ne deriva che, per l'anno d'imposta 2020, può riportarsi in dichiarazione un numero di giorni, riferiti al I e al II semestre, anche diversi da quelli certificati nella CU dall'Inps, a patto che la somma dei giorni indicati per i 2 periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 ("giorni lavoro dipendente") della certificazione stessa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CONTRATTO A TERMINE – CHIARIMENTI SULLA DEROGA ASSISTITA PRESSO L'ITL

L'INL, con nota n. 804/2021, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativamente alla possibilità di stipula di un contratto a termine, con durata superiore a 24 mesi (maggiore durata normativamente prevista), e per un massimo di ulteriori 12 mesi. Il caso esaminato è abbastanza peculiare, data la natura del datore di lavoro, ma consente comunque di trarre alcune interessanti osservazioni da quanto esposto nell'atto amministrativo.

Premesso che l'attuale disciplina del tipo contrattuale si riscontra nell'ambito della normativa conosciuta come Codice dei contratti (D.Lgs. 81/2015), si ricorda che, dopo le modifiche apportate dal Decreto Dignità, il contratto a termine è soggetto a una durata massima di 24 mesi, di cui è possibile che 12 siano acausali e ulteriori 12, invece, sottoposti a specifiche causali normativamente delineate.

Molte sono, invero, le casistiche operative, qui non riassumibili, in relazione alla presenza delle causali. Ai fini dell'atto in esame, tuttavia, basta ricordare la durata massima dei 24 mesi e la possibilità offerta alle parti, per un prolungamento al massimo di ulteriori 12 mesi (36 mesi in totale), purché con stipula dell'accordo in sede assistita presso l'ITL competente (articolo 19).

Si deve tuttavia notare, ed è questa l'utilità della nota in commento, come la norma, che detta la durata massima di un rapporto a tempo determinato tra 2 parti, indichi con chiarezza che deve trattarsi di atti *“conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”*. Tale specifica deve, quindi, essere valorizzata in tutta la sua efficacia. Il limite di durata massima dei 24 mesi si verifica, pertanto, per sommatoria di contratti, tra le medesime parti, che riguardino un'identica mansione del lavoratore, inquadrabile nello stesso livello e per uguale categoria legale di inquadramento (dirigenti, quadri, impiegati e operai).

Ne deriva, quindi, che in caso di diverso inquadramento il nuovo contratto non sarà addizionabile, quanto al limite di durata massima, con contratti a termine in precedenza stipulati tra le parti.

La deroga assistita, con stipula dell'ulteriore contratto presso ITL, si attaglia quindi al caso di raggiungimento del limite dei 24 mesi per lo svolgimento di stesse mansioni, di pari livello e categoria legale. Nel caso di un mutamento di inquadramento, pertanto, il calcolo del limite di durata inizierà daccapo, non essendo necessaria alcuna stipula in sede assistita.

L'ITL conclude che potrebbero rinvenirsi casistiche di elusione della norma, con stipula di ripetuti contratti a termine con mutamento di mansione. Per tale motivo gli ispettori sono chiamati a valutare con attenzione le situazioni che possano apparire dubbie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NUOVE INDICAZIONI SU SCADENZE RELATIVE AL MODELLO 730

Viste le mutevoli condizioni operative, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di offrire, ai soggetti coinvolti, una schematizzazione di alcune delle prossime scadenze riguardanti le operazioni relative al modello 730/2021. Tali indicazioni riguardano, quindi, i contribuenti, il datore di lavoro (quale sostituto d'imposta) e la stessa Agenzia.

Si espongono di seguito le indicazioni ricevute, di futura scadenza, specificando che per le date che cadranno di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date.

Per quanto concerne il sostituto d'imposta assumono particolare rilievo, per i prossimi mesi, i seguenti appuntamenti:

- trasmissione del modello CSO "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate";
- avvio della messa a disposizione, da parte dell'Agenzia, dei flussi di 730/4 elaborabili;
- effettuazione dinieghi in relazione 730/4 ricevuti per lavoratori non in forza;

Si ricorda che, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, saranno effettuati i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o saranno trattenute le somme o le rate, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il versamento o il rimborso di ogni singola imposta o addizionale non sarà eseguito se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

### Gestione flusso 730-4 2021: cronoprogramma aggiornato dei termini di futura scadenza

Periodo	Soggetto	Adempimento
Dal primo al 24 gennaio e dal 22 aprile al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
22 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4

Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Spedizione <i>e-mail</i> per 730 <i>web</i> a controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi

(fonte: Agenzia delle entrate)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con la circolare n. 77/2021 l'Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 104125/2019, fornendo al contempo le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e le modalità di compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Vale la pena di ricordare che, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, ha previsto la possibilità di costituire Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale che possono anche avere la finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, rispetto a quelle previste dalla Legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Qualora un nuovo fondo sia costituito in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fis, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Ciò premesso, con accordo del 3 ottobre 2017, poi recepito con D.I. 104125/2019, è stato costituito il "Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali" ed è stato istituito presso l'Inps il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (d'ora in avanti Fondo). Il settore rientrava nell'ambito di applicazione del Fis e, quindi, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro, ai fini dell'obbligo contributivo, rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del Fis, mentre per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni ordinarie, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate, con la conseguenza che solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.

Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza, ma la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla "*previa costituzione di specifiche riserve finanziarie*", propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi.

---

### **Caratteristiche del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali - che occupano mediamente più di 3 dipendenti - una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21, D.Lgs. 148/2015.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l'esclusione dei dirigenti.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato n. 2 della circolare - appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, D.Lgs. 148/2015, che impiegano mediamente più di 3 dipendenti. Il superamento della soglia dimensionale si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

I datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi Fondi.

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale spetta decidere in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell'Inps.

Il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti, all'erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, con accredito della contribuzione correlata.

### **Finanziamento, codifica aziende e compilazione UniEmens**

Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, nonché le disposizioni in materia di prescrizione:

- contributo ordinario mensile dovuto da marzo 2020 sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori, pari allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 e sino a 15 dipendenti e allo 0,65% per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
-

dipendenti, tenendo presente che tra gli apprendisti il contributo si versa solo per quelli con contratto professionalizzante perché sono gli unici ammessi alle prestazioni del Fondo;

- contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione di assegno ordinario.

Il Fondo è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di 3 dipendenti nel semestre precedente, le cui posizioni contributive dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S” (zero S), che, a partire dal periodo di paga marzo 2020, assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”. L’attribuzione del c.a. “0S” avverrà in automatico, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS) e sarà visualizzabile sul “Cassetto previdenziale Aziende”. In presenza del codice di autorizzazione “0S” il controllo del requisito occupazionale sarà effettuato a livello procedurale.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno comunicarlo all’Inps per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore al limite del codice di autorizzazione “6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”. Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del codice di autorizzazione “2C”, che ha il più ampio significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni. L’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C” è necessario perché le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale, perciò ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata all’Inps a cura del datore di lavoro.

Qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0S” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione *ex nunc* dei c.a. “7V” e “6P”) avverrà, esclusivamente su richiesta dei datori di lavoro, da presentare tramite il “Cassetto previdenziale Aziende”.

Dal mese di maggio 2021, ai fini UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

---

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, occorre regolarizzare le competenze arretrate entro il 16 agosto 2021, seguendo le apposite istruzioni della circolare.

I datori di lavoro aderenti al Fondo, che abbiano versato il contributo ordinario al Fis dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. "0S" e l'eliminazione del c.a. "0J", potranno recuperare il suddetto contributo entro il 16 agosto prossimo, indicando l'importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso "L220" (Fis), da valorizzare all'interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Con il messaggio n. 2265/2021, l'Inps ha precisato che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l'obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l'importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata "M179", previa richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite "Cassetto previdenziale" di eliminazione del codice di autorizzazione 0S - 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell'attività di riscossione.

La situazione delle misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del Decreto Sostegni-bis, è la seguente:

<b>Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento</b>	<p>Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.</p> <p>I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto, in quanto la scadenza fissata dal D.L. 73/2021 coincide con il sabato).</p>
<b>Sospensione attività di notifica e pignoramenti</b>	<p>Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.</p> <p>Sono, altresì, sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).</p>
<b>Pagamenti delle PA superiori a 5.000 euro</b>	<p>Sospensione dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro.</p> <p>Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020, se l'agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis,</p>



D.P.R. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Si ricorda, altresì, che il Decreto Sostegni ha, invece, operato su rottamazione-*ter* e saldo e stralcio come segue:

<b>Rottamazione-<i>ter</i></b>	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021), se non ancora versate, è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).
<b>Saldo e stralcio</b>	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (31 marzo e 31 luglio 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (31 marzo e 31 luglio 2021) se non ancora versate è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: RIENTRANO NELLA BASE DI COMPUTO DISABILI I LAVORATORI IN *SMART WORKING***

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 3/2021, ha fornito chiarimenti in ordine all'esclusione dalla base di computo dei lavoratori in *smart working* per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999, a seguito di specifica istanza proposta dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Verona.

In particolare, nell'istanza si chiede se sia possibile, ai fini dell'esclusione dalla base di computo, estendere in via interpretativa ai lavoratori in *smart working* la disposizione prevista dall'articolo 23, D.Lgs. 80/2015, per i telelavoratori, che ne sancisce l'esclusione dal computo dei limiti numerici previsti *"da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti"*, e quindi anche in riferimento al collocamento obbligatorio.

Dopo aver richiamato le differenti finalità dei 2 istituti, il Ministero del lavoro innanzitutto chiarisce come nella L. 81/2017 – norma di riferimento in materia di *smart working* o lavoro agile – non si rinvenga alcuna specifica disposizione di contenuto analogo a quella dell'articolo 23, D.Lgs. 80/2015, che escluda espressamente i lavoratori in *smart working* dall'organico aziendale, per qualsivoglia finalità. Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 14, Preleggi, sono vietate le interpretazioni analogiche che riguardino principi di carattere generale.

Pertanto, tenuto conto che i casi di esclusione contemplati dall'articolo 4, comma 1, L. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, il Ministero del lavoro ritiene che i lavoratori in *smart working* non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva: se fosse ritenuta possibile l'esclusione, in assenza di un'espressa previsione in tal senso all'interno dell'ordinamento, *"risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: PIANO DI WELFARE AZIENDALE E RIMBORSO STRUMENTI PER SVOLGIMENTO LEZIONI IN DAD

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37/E/2021, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di *pc*, *tablet* e *laptop* per la frequenza della didattica a distanza, c.d. DAD, è da considerare esente quando, all'interno di un piano di *welfare* aziendale, sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.

A mente dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, non concorrono al reddito *“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”*.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle predette prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, purché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell'attività didattica in presenza, hanno previsto l'adozione, da parte degli istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la didattica a distanza (c.d. DAD).

Con tale modalità di didattica il *pc*, il *laptop* e il *tablet* si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. "classe virtuale" e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

L'Amministrazione finanziaria conclude che, in tale contesto, il *pc*, il *laptop* e il *tablet* costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non deve generare reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: **IMPATTI SUL REDDITO D'IMPRESA DEL RIMBORSO SPESE DEL LAVORO AGILE**

L'Agenza delle entrate, con risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha chiarito che il rimborso spese non esente in capo al lavoratore agile è deducibile ai fini dei redditi d'impresa.

Infatti, a parere del Fisco, i rimborsi di spese che concorrono a formare il reddito possono essere totalmente deducibili ai fini Ires. L'articolo 95, Tuir, dispone che *“Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1”*.

Nel caso di specie analizzato dall'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in *smart working* per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati *internet* (attraverso un *device* mobile oppure un impianto fisso domiciliare). Il predetto rimborso spese risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. In altri termini, nella misura in cui l'attivazione della connessione dati *internet* rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, l'Agenza delle entrate ritiene, in linea generale, che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, Tuir, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: MINIMI IMPONIBILI INAIL 2021

L'Inail ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2021.

Detti limiti minimi devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all'indice Istat. Per l'anno 2020 la variazione percentuale calcolata dall'Istat è stata pari a -0,3%, pertanto, per l'anno 2021, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti da valere per l'anno 2021 rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno 2020. Ne consegue che per l'anno 2021, il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a 48,98 euro, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, di 515,58 euro mensili. Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati per ciascun settore, qualifica e categoria. Le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti, adeguati, se inferiori, a 48,98 euro. Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero talune retribuzioni effettive (operai agricoli, trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente).

#### *Retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti*

Anno 2021			
Limite	Giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti	48,98 euro
minimo	Mensile (x 26)		1.273,48 euro

#### *Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita*

Dal 1° luglio 2020 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, è la seguente:

Retribuzioni convenzionali	
Retribuzione	Euro
giornaliera	55,45
mensile	1.386,35

#### *Familiari partecipanti all'impresa familiare*

Dal 1° luglio 2020 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all'impresa familiare è il seguente: € 55,68.

---

#### ▮ Collaboratori

Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° luglio 2020 sono:

Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali	
Limite mensile	Euro
minimo	1.386,35
massimo	2.574,65

#### ▮ Lavoratori dell'area dirigenziale

##### **Dirigenti senza contratto *part-time***

I lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).

Retribuzioni convenzionali dirigenti	
Retribuzione	Euro
giornaliera	102,99
mensile	2.574,65

##### **Dirigenti con contratto *part-time***

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Retribuzioni convenzionali dirigenti a tempo parziale	
Retribuzione	Euro
Retribuzione convenzionale oraria	12,87

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

---

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: *PART-TIME* VERTICALI E INCLUSIONE DEI PERIODI NON LAVORATI AI FINI PENSIONISTICI - NUOVI CHIARIMENTI INPS

L'Inps, con il messaggio n. 2162/2021, ha fornito chiarimenti di carattere tecnico-operativo per la corretta inclusione nella denuncia mensile UniEmens, dalla competenza gennaio 2021 in poi, dei periodi totalmente non lavorati in ragione di *part-time* verticale o ciclico, pienamente utili ai fini dell'anzianità di diritto alle prestazioni pensionistiche, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 350, L. 178/2020.

#### Corretto utilizzo del <TipoLavStat> denominato "DR00"

Il codice "DR00" dovrà contrassegnare il mese totalmente privo di prestazione lavorativa, in cui è presente almeno un periodo interamente non lavorato a motivo del *part-time* verticale o ciclico.

Di seguito si illustrano tutte le fattispecie in cui è necessario apporre il <TipoLavStat>, di nuova istituzione "DR00". Per ogni tipologia viene anche precisata la corretta valorizzazione dell'elemento <Settimana> o <Giorno> a seconda della gestione previdenziale di riferimento del lavoratore:

1. mese integralmente interessato da tempo non lavorato a motivo del *part-time*:
  - se lavoratore FPLD, tutte le settimane saranno valorizzate con "D";
  - se lavoratore ex Enpals, tutti i giorni saranno valorizzati con "D", tranne i giorni di riposo, che dovranno essere riconoscibili dal codice 0 (zero). Sia i giorni "D" che 0 (zero) avranno Lavorato =N;
  - se lavoratore FS, ex Ipost, Esattoriali, caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, oltre alla valorizzazione di tale identificativo e alla valorizzazione delle settimane "D", dovrà essere compilato nella sezione Fondo speciale l'elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime> inserendo i 30 giorni di mancata prestazione lavorativa;
2. mese parzialmente interessato da tempo non lavorato a motivo del *part-time*, perché intervenuta cessazione inframensile del rapporto di lavoro: la valorizzazione seguirà il medesimo criterio di cui al precedente punto 1. con la precisazione che nessuna valorizzazione, neppure = 0 (zero) per il lavoratore ex Enpals, deve essere apposta alla restante frazione di mese dopo la cessazione;
3. mese totalmente privo di prestazione lavorativa, composto da tempo non lavorato in ragione del *part-time* e di periodi di aspettativa o di altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa: l'ipotesi ricorre quando il lavoratore fruisce di aspettativa o di congedo non retribuito e non tutelato figurativamente in riferimento al periodo in cui avrebbe dovuto riprendere l'attività lavorativa. Il mese risulta totalmente privo di prestazione lavorativa per effetto della sequenzialità tra assenza da *part-time* verticale e aspettativa o altro congedo non retribuito.

Se lavoratore FPLD, dovranno essere valorizzate solo le settimane non lavorate in ragione del *part-time*, apponendo il codice "D". Le restanti settimane di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa non dovranno essere valorizzate.

---



Se lavoratore ex Enpals, i giorni non lavorati in ragione del *part-time* saranno valorizzati con “D”, tranne i giorni di riposo, che dovranno essere riconoscibili dal codice 0 (zero). I restanti giorni di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa dovranno essere valorizzati con 0 (zero).

Se lavoratore FS, ex Ipost, Esattoriali, caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, oltre alla valorizzazione di tale identificativo e alla valorizzazione delle settimane “D”, dovrà essere compilato nella sezione Fondo speciale l’elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime>, inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa con esclusivo riferimento alle assenze dovute a *part-time*. Il valore dovrà essere ricavato non conteggiando i singoli giorni lavorativi, ma parametrandolo a 30 mensili (ad esempio, lavoratore in settimana corta con assenza *part-time* fino al 20 del mese e aspettativa per motivi personali dal 21 in poi. I <GiorniDirittoPartTime> saranno 20 e non la sommatoria dei lavorabili fino al 20).

Al di fuori delle ipotesi descritte non dovrà essere utilizzato il <TipoLavStat>, di nuova istituzione “DR00”.

### **Mese con tempo lavorato: ferie o assenze tutelate figurativamente e tempo non lavorato a motivo del *part-time***

Non deve essere utilizzato il codice “DR00” nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del *part-time*.

La valorizzazione delle settimane e dei giorni (per il lavoratore ex Enpals) segue i criteri consueti a seconda se il periodo sia lavorato, tutelato figurativamente, assenza da *part-time* da valorizzare con “D”.

Analogamente, per gli iscritti FS, ex Ipost, Esattoriali, nella sezione Fondo speciale la sommatoria dei giorni retribuiti, figurativi e <GiorniDirittoPartTime> dovrà essere 30 se non è intervenuta assunzione o cessazione inframensile.

Per le settimane a cavaliere, la valorizzazione della frazione iniziale e finale di settimana che ricade nel mese deve essere conforme alle caratteristiche della frazione.

### **Peculiarità ex Enpals**

Come sopra precisato, il giorno di riposo mantiene la valorizzazione 0 (zero) anche se il riposo sia iniziale, finale o intermedio in un più ampio periodo “D”.

In caso di settimana corta in cui tutti i giorni della settimana hanno copertura = D, il sabato sarà ugualmente valorizzato con “D” e Lavoro = N.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = X e altri con copertura = D, il sabato ha copertura = D.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = D e altri con copertura = 0, il sabato ha copertura = D.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = X e altri con copertura = D e altri con copertura = 0, il sabato ha copertura = D.

In caso di settimane a cavaliere, il sabato deve essere valorizzato secondo le regole sopra indicate, avendo a riferimento la fattispecie che si rileva nella frazione di settimana in cui è presente il sabato ricadente nel mese.

---

In caso di settimana costituita da 6 giorni lavorativi, il sabato è valorizzato come qualsiasi altro giorno lavorativo in base alla fattispecie che ricorre nel giorno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

---